



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Genova, 23 Febbraio e 3° Marzo 2016

Le operazioni straordinarie:
Trasformazioni, fusioni e scissioni

a cura di Stefano Ricci – Luca Trabattoni

**Corso di preparazione alla professione di dottore
commercialista ed esperto contabile**

Normativa di riferimento

Codice civile: artt.
2498 – 2500 OCTIES

TUIR: artt. 170 e
171

Prassi AF

OIC 1 – OIC 30

Notariato

Definizione Trasformazione

E' la modifica della
forma giuridica della
società o ente.

E' la modifica del
contratto sociale.

Non comporta
l'estinzione del soggetto
trasformato

Art. 2498 codice civile

Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione

TRASFORMAZIONE COME VICENDA MODIFICATIVA

Vicenda modificativa dell'organizzazione nell'identità causale.

Vicenda modificativa della causa e dell'organizzazione o della causa senza modifica dell'organizzazione.

Continuità dei rapporti

Cassazione (11.11.1975 n. 3790)

“La Trasformazione di una società commerciale da uno in altro dei tipi riconosciuti dalla legge non importa estinzione di un soggetto giuridico e correlativa creazione di un altro soggetto, in luogo di quello precedente, ma soltanto modificazione dell’atto costitutivo, restando ferma l’identità del soggetto titolare dei rapporti giuridici da esso costituiti anteriormente alla trasformazione”.

Continuità dei rapporti (2)

Cassazione (09.03.1995 n.2736)

“Il principio in forza del quale la trasformazione di una società non dà luogo ad un nuovo ente, ma integra mera mutazione formale di un'organizzazione che sopravvive alla vicenda senza soluzione di continuità, trova applicazione non soltanto nell'ipotesi contemplata dall'art. 2498, codice civile (trasformazione di società di persone in società di capitali), ma pure in ogni altro fenomeno analogo, che investa la disciplina giuridica e l'organizzazione di un ente societario, senza comportarne l'estinzione, come nel caso in cui una società collettiva irregolare si trasformi in una società in accomandita semplice (o viceversa)”.

Neutralità Fiscale

Art. 170 TUIR

Trasformazione della società

1. La trasformazione della società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.”.

Forma

Art. 2500

La trasformazione in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico. L'atto pubblico deve contenere le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione del tipo adottato.

L'atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione.

La trasformazione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari sopra indicati

Art. 2500 bis

Eseguita la pubblicità di cui all'articolo precedente l'invalidità dell'atto di trasformazione non può essere più pronunciata

Tipologie di trasformazione

Progressiva (Società di Persone in Società di Capitali) 2500 ter cc

Regressiva (Società di Capitali in Società di Persone) 2500 sexies cc

Eterogenea (Enti non Commerciali in Società Commerciali) 2500 octies cc

Trasformazione Progressiva (1)

Da Società di Persone a Società di Capitali

Deliberata a maggioranza (deroga norma del cc sulla modifica dei patti sociali)

Da rispettare gli obblighi di tutela del capitale

Diritto di recesso

Trasformazione Progressiva (2)

Da Società di Persone
a Società di Capitali

Attribuzione delle
Quote/Azioni

Responsabilità Soci

Art. 2500 quater

Nel caso previsto dall'articolo 2500-ter, ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione, salvo quanto disposto dai commi successivi.

Il socio d'opera ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota in misura corrispondente alla partecipazione che l'atto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla trasformazione o, in mancanza, d'accordo tra i soci ovvero, in difetto di accordo, determinata dal giudice secondo equità.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le azioni o quote assegnate agli altri soci si riducono proporzionalmente.

Art. 2500 quinquies

La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.

Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 170 TUIR – TRASFORMAZIONE

2. In caso di trasformazione di una società soggetta all'imposta di cui al Titolo II in società non soggetta a tale imposta, o viceversa, il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione è determinato secondo le disposizioni applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito conto economico.

3. Nel caso di trasformazione di una società non soggetta all'imposta di cui al Titolo II in società soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci a norma dell'articolo 5, se dopo la trasformazione siano state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione e l'imputazione di esse a capitale non comporta l'applicazione del comma 6 dell'articolo 47

Trasformazione Regressiva (1)

Da Società di Capitale a Società di
Persone

Deliberata a Maggioranza prevista per
le modifiche Statutarie

Assunzione di Responsabilità da parte
dei Soci

Diritto di recesso

Art. 2500 sexies (1)

Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di trasformazione di società di capitali in società di persone è adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto.

È comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.

Art. 2500 sexies (2)

Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Copia della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l'assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia.

Ciascun socio ha diritto all'assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni.

Trasformazione Regressiva (2)

Art. 170 Trasformazione della societa'

2. In caso di trasformazione di una societa' soggetta all'imposta di cui al Titolo II in societa' non soggetta a tale imposta, o viceversa, il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione e' determinato secondo le disposizioni applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito conto economico.

4. Nel caso di trasformazione di una societa' soggetta all'imposta di cui al titolo II in societa' non soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5 dell'articolo 47, sono imputate ai soci, a norma dell'articolo 5:a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione della loro origine; b) nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta indicazione.

5. Le riserve di cui al comma 4 sono assoggettate ad imposta secondo il regime applicabile alla distribuzione delle riserve delle societa' di cui all'articolo 73.

Trasformazione Eterogenea (1)

Da Società di Commerciali

Consorzi

Società Consortili

Cooperative

Comunioni d'Azienda

Associazioni non riconosciute

Fondazioni

--- e vice versa

Trasformazione Eterogenea (2)

**Art. 2500-septies.
Trasformazione eterogenea da società di capitali.**

Si applica l'articolo 2500-sexies, in quanto compatibile.

La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata.

Trasformazione Eterogenea (3)

Art. 2500-octies. Trasformazione eterogenea a società di capitali.

La deliberazione di trasformazione deve essere assunta, nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati; nelle comunioni di aziende all'unanimità; nelle società consortili e nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.

La trasformazione di associazioni in società di capitali può essere esclusa dall'atto costitutivo o, per determinate categorie di associazioni, dalla legge; non è comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico.

Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione è diviso in parti uguali fra gli associati, salvo diverso accordo tra gli stessi.

Trasformazione Eterogenea (4)

Art. 171 TUIR Trasformazione eterogenea

1. In caso di trasformazione, effettuata ai sensi dell'articolo 2500-septies del codice civile, di una società soggetta all'imposta di cui al Titolo II in ente non commerciale, i beni della società si considerano realizzati in base al valore normale, salvo che non siano confluiti nell'azienda o complesso aziendale dell'ente stesso.

Le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5 dell'articolo 47, sono assoggettate a tassazione nei confronti dei soci o associati:

a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;

b) nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione, se non iscritte in bilancio ovvero iscritte senza la detta indicazione. In caso di trasformazione in comunione di azienda si applicano le disposizioni dell'articolo 67, comma 1, lettera h). Si applicano le disposizioni del comma 5 dell'articolo 170.

2. La trasformazione, effettuata ai sensi dell'articolo 2500-octies del codice civile, di un ente non commerciale in società soggetta all'imposta di cui al Titolo II si considera conferimento limitatamente ai beni diversi da quelli già compresi nell'azienda o complesso aziendale dell'ente stesso.

Obblighi Dichiarativi

MODELLO UNICO con due periodi di imposta differenti, con obblighi dichiarativi differenti

IRAP con due periodi di imposta differenti, con obblighi dichiarativi differenti

770 UNA UNICA DICHAIRAZIONE

IVA UNA UNICA DICHAIRAZIONE

IRES

Data per la dichiarazione tra l' inizio del periodi di imposta e data di trasformazione: entro l' ultimo giorno del nono mese successivo alla data di efficacia

Data per pagare: il 16 giugno dell' anno di presentazione

La dichiarazione del periodo successivo va presentata nei termini ordinari ovvero entro il 30/09 dell' anno successivo per esercizi coincidenti con l' anno solare.

IRAP

Data per la dichiarazione tra l' inizio del periodi di imposta e data di trasformazione: entro l' ultimo giorno del nono mese successivo alla data di efficacia

Data per pagare: il 16 del mese successivo a quello della presentazione. (sembra ragionevole leggere "a quello del termine di presentazione!") Art. 17 Dlgs 175/2014. Prima era 16/06 dell' anno di presentazione.

La dichiarazione del periodo successivo va presentata nei termini ordinari ovvero entro il 30/09 per esercizi coincidenti con l' anno solare.

IVA

Data per la dichiarazione: scadenze ordinarie (30/09 anno successivo chiusura periodo imposta)

Pagamento IVA nei termini ordinari secondo le modalità del regime IVA utilizzato.

La dichiarazione IVA va presentata solamente dalla società risultante dalla trasformazione indicando TUTTE le operazioni effettuate sia prima che dopo la trasformazione

UNA UNICA DICHAIRAZIONE – eventualmente con più moduli al suo interno

SOSTITUTI DI IMPOSTA

Data per la dichiarazione: scadenze ordinarie (31/07 anno successivo chiusura periodo imposta)

UNA UNICA DICHAIRAZIONE (con la distinzione 770 semplificato e ordinario) – con eventuali indicazioni previste per tutte le casistiche di pagamenti effettuati da un soggetto per un' altro o con modalità non ordinarie

Modelli dichiarativi

Per la trasformazione da società di persone a società di capitali, per il periodo fino alla data della trasformazione, si deve utilizzare il modello nuovo (ovviamente se già disponibile)

Per la trasformazione da società di capitali a società di persone, per il periodo fino alla data della trasformazione, è previsto l' utilizzo del modello VECCHIO anche se disponibile il nuovo.

Per il periodo dalla trasformazione alla chiusura del periodo di imposte (IRES, IRAP), per l' IVA e i sostituti di imposta, si utilizza il modello nuovo.

ALTRE IMPOSTE e adempimenti

Variazione IVA entro 30 giorni

Certificazione Unica

Comunicazione IVA

Imposta di registro in misura Fissa Euro 200

Se sono presenti immobili imposta in misura Fissa Euro 200 sostitutiva di ipotecarie e catastali

RISERVE

Art. 170 Tuir commi 3,4,5

Trasformazione progressiva: nessuna tassazione. Le riserve sono utili già imputati ai soci. Se dopo la trasformazione vengono scritte in bilancio va indicata l'origine e possono essere distribuite liberamente. Se vengono imputate a Capitale, la riduzione per esuberanza non è tassata come distribuzione

Trasformazione regressiva: tassazione in capo i soci delle riserve presenti.
Il momento di tassazione sarà nel periodo di imposta successivo se non sono state iscritte in bilancio o vengono iscritte senza l'apposita indicazione; altrimenti nel periodo di imposta nel quale vengono realmente distribuite o utilizzate per scopi diversi da copertura perdite.

PERDITE

Liberamente riportabili e utilizzabili (nei limiti art. 84 Tuir) se la trasformazione mantiene il tipo di societario di origine e quindi la tipologia di imposta

Nel caso di trasformazione progressiva non si rilevano perdite da riportare in quanto fino alla trasformazione vengono attribuite per trasparenza ai soci

Nel caso di trasformazione regressiva sono riportabili ma con la particolarità di restare nella società che le ha prodotte e NON possono essere attribuite al socio per trasparenza. Stessa fattispecie si verifica quando si opta in corso d' anno per la trasparenza.

ACCONTI

Per trasformazioni omogenee nelle quali si conferma lo stesso tipo di imposta l' acconto IRES e IRAP (o IRPEF per i soci) sono normalmente calcolati in base all' esercizio precedente

Nel caso di trasformazioni progressive o regressive nessun acconto IRES dovuto ma acconto IRAP regolare

L' acconto IVA è normalmente dovuto trattandosi comunque di un unico periodo

PROBLEMATICHE FISCALI e contabili

Per ammortamenti beni materiali, svalutazioni e accantonamenti crediti criterio del pro rata temporis calcolando i dodicesimi di "competenza" di ciascun periodo di imposta

accantonamenti per rischi su crediti, gli stessi verranno effettuati da entrambe le società, con riferimento ai crediti esistenti alla chiusura del periodo di imposta della società di persone e con riferimento ai crediti esistenti al 31 dicembre nella società di capitali. Ogni soggetto provvederà a calcolare lo 0,50% e l'importo così ottenuto dovrà essere ragguagliato alla durata di ciascuna frazione di periodo.

Segue **PROBLEMATICHE FISCALI e contabili**

incertezza sulla deduzione delle spese relative a più esercizi (spese di pubblicità, oneri pluriennali) e dei beni immateriali (avviamento, brevetti). Per la deduzione di tali voci, infatti, il testo unico non stabilisce alcun ragguaglio ad anno

Sembra accettabile imputare una quota intera di deduzione per ognuno dei due periodi di imposta.

Si può comunque prudenzialmente adottare il sistema contabile-civile che prevede il ragguaglio ad anno normalmente preferito per le immobilizzazioni immateriali

Segue **PROBLEMATICHE FISCALI e contabili**

Passaggio da contabilità semplificata ad ordinaria

Ricostruzione debiti/crediti

Ricostruzione Riserve

Normativa di riferimento

Codice civile: artt.
2501 – 2506-quater

TUIR: artt. 172, 173
e 178

OIC 4

Prassi AF

Notariato

Le tipologie di fusione

Fusione
propria o per
unione o pura

Fusione per
incorporazione

- Di società interamente posseduta
- Di società posseduta al 100%
- Inversa
- A seguito di acquisizione con indebitamento
- Di società tra le quali non esiste un rapporto di partecipazione

Le fasi del processo

Redazione da parte dell'organo amministrativo della seguente documentazione:

- Progetto di fusione
- Situazioni patrimoniali di riferimento
- Relazione dell'organo amministrativo

Redazione da parte di uno o più esperti di una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o quote.

Deposito degli atti presso le sedi delle società partecipanti alla fusione e iscrizione del progetto di fusione nel Registro Imprese

Decisione in ordine alla fusione

Iscrizione della delibera nel Registro Imprese

Stipula e iscrizione del Registro Imprese

Caso concreto – le situazioni patrimoniali

Controllante ALFA

Attivo		Passivo	
Attività diverse	4.000.000	Passività	4.500.000
azioni BETA (60%)	6.000.000	Capitale sociale	5.000.000
		riserve	<u>500.000</u>
		patrimonio netto	5.500.000
	<hr/>		<hr/>
	<u>10.000.000</u>		<u>10.000.000</u>

Controllata BETA

Attivo		Passivo	
Attività diverse	20.000.000	Passività	16.500.000
		Capitale sociale	1.000.000
		riserve	<u>2.500.000</u>
		patrimonio netto	3.500.000
	<hr/>		<hr/>
	<u>20.000.000</u>		<u>20.000.000</u>

Caso concreto – Gli «interessi» tutelati

Gli interessi dei soci

I soci delle due società – titolari gli uni del 100% del capitale di Alfa (e, in via indiretta, del 60% del capitale di Beta), e gli altri del 40% del capitale sociale di Beta – devono, in linea di principio, vedere rispettato il valore **effettivo** delle loro partecipazioni, che, nel mutare per effetto dell'operazione di fusione, non deve, né per gli uni né per gli altri, subire pregiudizi.

Ciò implica:

- La stima dei valori effettivi delle società coinvolte,
- La conseguente corretta determinazione del «rapporto di cambio», e cioè l'espressione del valore effettivo della partecipazione della società incorporanda in termini di valore nominale del capitale sociale della società incorporante, destinata a «sopravvivere» all'operazione di fusione.

L'interesse «pubblico» alla tutela di capitale sociale e patrimonio netto

«L'altro» interesse che deve essere rispettato è la corretta espressione del capitale sociale e patrimonio netto contabile della società incorporante, dopo la fusione.

È evidente, infatti, che l'operazione di fusione non deve e non può far emergere «valori» contabili che, direttamente o in via indiretta (in quanto impliciti nel valore di carico nel bilancio della incorporante della partecipazione della incorporata), non sia già recepiti, secondo le regole proprie, nel «sistema contabile» delle società di capitali interessate all'operazione.

Caso concreto – fusione diretta – il rapporto di cambio


Valori economici	
BETA	20.000.000
ALFA	11.500.000
(Patrimonio netto)	5.500.000

1° determinazione rapporto di cambio						
	vn	ve	val unit.		aum CS	nuovo cs
BETA	1.000.000	20.000.000	20			
di cui di pertinenza soci 3°	400.000	8.000.000		41,03%		
ALFA	5.000.000	11.500.000	2,30	58,97%	3.478.261	8.478.261
	TOTALE	19.500.000				

Ciò significa che il valore economico della incorporante ALFA, dopo la fusione, è di **19.500.000**

perché, in sostanza, con l'operazione viene "consolidata" nella incorporante la quota parte del valore di BETA riferibile ai soci "terzi" di BETA, e cioè il 40% di 20.000.000 (8.000.000)

I calcoli sono i seguenti:

$8.000.000/19.500.000 \times 100 =$	41,03%	
$11.500.000/19.500.000 \times 100 =$	58,97%	
$5.000.000:58,97\% = X:41,03\%$		X=3.478.261

2° attribuzione aumento di capitale

Nuovo Capitale S. ALFA	8.478.261		2,30		v.eff. delle partecipazioni:
diviso così:					
soci 3° ex BETA	3.478.261	41,03%	2,30		8.000.000
soci ALFA	5.000.000	58,97%	2,30		11.500.000

Caso concreto – fusione diretta – i valori di bilancio

attivo			passivo		netto		
attività ex BETA		20.000.000	passivo ex BETA	16.500.000	capitale sociale "ex ALFA "	5.000.000	
altre attività ex ALFA		4.000.000	passività ex ALFA	4.500.000	aumento capitale	<u>3.478.261</u>	8.478.261
<u>disavanzo da annullamento</u>							
valore carico az. BETA	6.000.000				riserve ex ALFA		500.000
quota prop. PN BETA	- 2.100.000	3.900.000					
							- 2.078.261
		27.900.000		21.000.000			6.900.000
<u>disavanzo da concambio</u>							
aum capitale:	3.478.261						
quota prop. PN BETA	- 1.400.000	2.078.261					
<p>In questa ipotesi, si può operare per "assorbire" il disavanzo di concambio prima mediante l'utilizzo delle riserve, e quindi riducendo il capitale.</p> <p>esempio:</p>							
disavanzo da concambio:				- 2.078.261			
coperto con riserve				500.000			
residuo				- 1.578.261			
<u>annullamento azioni:</u>							
	azioni ante	%	azioni annullate	n. azioni post			
Soci ex ALFA	5.000.000	58,97%	- 930.769	4.069.231			
Soci ex BETA	3.478.261	41,03%	- 647.492	2.830.769			
	8.478.261		1.578.261	6.900.000			

Caso concreto – fusione inversa – rapporto di cambio

1° determinazione rapporto di cambio

	vn	ve	val unit.		aum CS	nuovo cs
BETA	1.000.000	20.000.000	20	63,49%	575.000	1.575.000
ALFA	5.000.000	11.500.000	2,30	36,51%		
		31.500.000			0	

2° attribuzione aumento di capitale

Nuovo Capitale S. BETA	1.575.000		
diviso così:			
azioni "proprie"	600.000	38,10%	
soci 3° BETA	400.000	25,40%	
soci ex ALFA	575.000	36,51%	

3° annullamento (assegnazione) azioni proprie


CS BETA	1.575.000			
azioni proprie	- 600.000			
azioni residue	975.000			e quindi 975.000 x 20 € = 19.500.000 come in fusione diretta
diviso così:				v. eff. delle partecipazioni:
azioni proprie	-	-		
soci 3° BETA	400.000	41,03%	20	8.000.000
soci ex ALFA	575.000	58,97%	20	11.500.000

Caso concreto – fusione inversa – i valori aggregati

Bilancio BETA aggregato

attivo		passivo		netto	
attività ex BETA	20.000.000	passivo ex BETA	16.500.000	capitale sociale "ex BETA"	1.000.000
Azioni "proprie" BETA ex ALFA	6.000.000	passività ex ALFA	4.500.000	aumento capitale	575.000
altre attività ex ALFA	4.000.000			riserve ex BETA	2.500.000
				riserve ex ALFA ("avanzo da concambio")	4.925.000
	30.000.000		21.000.000		9.000.000
					9.000.000

Caso concreto – fusione inversa – i valori post fusione



Caso concreto – alcune riflessioni

In primo luogo, si può constatare come gli effetti economici delle due forme di fusione non conducano a creare realtà differenti

Una seconda riflessione, è che si viene a creare un unico soggetto economico con un valore effettivo inferiore a quello di BETA «pre-fusione»

In effetti, questo fatto potrebbe creare un pregiudizio ai creditori di BETA, perché si trovano ad avere una controparte debitrice patrimonialmente meno solida (in misura marginale nel caso esaminato, ma tali differenze potrebbero essere molto più significative)

Da ciò ne discende la tutela che la normativa riserva ai «terzi», con la dilazione che la legge riserva tra pubblicità della delibera di fusione rispetto alla sua concreta attuazione (atto di fusione), durante la quale i terzi hanno facoltà di opporsi all'operazione

Fusione anomala o semplificata

art. 2505

Ricorre quando riguarda l'incorporazione di una società interamente posseduta

Non sono necessarie:

- Relazione illustrativa del progetto di fusione e del rapporto di cambio
- Relazione degli esperti
- Il progetto di fusione non prevede:
 - Rapporto di cambio
 - Modalità di assegnazione di azioni o quote
 - Data di partecipazione agli utili delle nuove azioni o quote (che non esistono ...)

Dalle situazioni patrimoniali deve risultare il possesso della partecipazione nell'incorporante – se il possesso del 100% si concretizza dopo la data di riferimento delle situazioni patrimoniali, al momento del deposito per l'iscrizione dell'atto di fusione deve essere fornita la prova documentale dell'acquisizione.

Può essere prevista statutariamente che la decisione di fusione sia assunta dagli Organi Amministrativi delle società interessate, sempre per atto pubblico. I soci della incorporante che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale possono opporsi alla forma «semplificata»

Incorporazione società posseduta almeno per il 90%

art. 2505 - *bis*

Ricorre quando riguarda l'incorporazione di una società posseduta almeno per il 90% del capitale sociale

Non sono necessarie:

- Relazione illustrativa del progetto di fusione e del rapporto di cambio
- Relazione degli esperti
- Situazione patrimoniale (2501-quater)
- I depositi degli atti ex art. 2501- septies

Per fruire delle semplificazioni, deve essere consentito ai soci della incorporante il diritto di recesso.

Permane la facoltà di opporsi come per la «semplificata»

Può essere prevista statutariamente che la decisione di fusione sia assunta dagli Organi Amministrativi delle società interessate, sempre per atto pubblico.

Fusione post acquisizione con indebitamento

art. 2501 - *bis*

Ricorre quando una società ha contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, e, come conseguenza della fusione, il patrimonio della società acquisita diviene garanzia e/o fonte per il rimborso di detti debiti (art. 2501-*bis* 1° comma)

Nel caso:

- Il progetto di fusione deve indicare le risorse finanziarie per soddisfare l'indebitamento,
- La relazione degli amministratori deve indicare le ragioni dell'operazione ed il piano economico-finanziario per individuare le fonti necessarie a far fronte all'indebitamento
- Relazione degli esperti che attesti la ragionevolezza del piano
- Relazione della società di revisione – in presenza di revisione contabile obbligatoria.

Inapplicabilità delle norme per incorporazione di società possedute al 100% o almeno per il 90%

Fusione cui non partecipano S.p.A.

art. 2505-*quater*

La tempistica è sostanzialmente dimezzata:

- 15 giorni tra iscrizione del progetto e data di approvazione
- 15 giorni il termine entro il quale i documenti devono essere depositati nelle sedi della società
- 30 giorni i termini per l'eventuale opposizione dei creditori

Possono essere coinvolte società in liquidazione che abbiano già avviato la distribuzione dell'attivo

L'eventuale conguaglio in denaro può eccedere il 10% del valore nominale delle quote o azioni assegnate

Normativa di riferimento

Codice civile: artt.
2506 – 2506-quater

TUIR: artt. , 173 e
178

OIC 4

Prassi AF

Notariato

SCISSIONE DEFINIZIONE

Assegnazione di tutto o parte del patrimonio di una società a favore di una o più società beneficiarie, già esistenti o di nuova costituzione;

Assegnazione ai soci della società scissa delle azioni o quote emesse dalle società beneficiarie, secondo le modalità indicate nel progetto di scissione.

Le tipologie di scissione

Scissione Totale

Scissione Parziale

Le tipologie di scissione

Scissione in società
preesistenti

Scissione in società di
nuova costituzione

Le tipologie di scissione

Scissione
proporzionale

Scissione non
proporzionale

Le tipologie di scissione

Scissione totale (con estinzione della società scissa)

- In senso stretto (in favore di società nascenti dalla scissione):
 - proporzionale
 - non proporzionale
- Per incorporazione (in favore di società preesistenti)
 - proporzionale
 - non proporzionale

Scissione parziale (senza estinzione della società scissa)

- In senso stretto (in favore di società nascenti dalla scissione):
 - proporzionale
 - non proporzionale
- Per incorporazione (in favore di società preesistenti)
 - proporzionale
 - non proporzionale

I più frequenti obbiettivi di una scissione

Suddivisione dell'originaria compagine sociale con attribuzione non proporzionale delle partecipazioni

Riorganizzazione o ristrutturazione dell'impresa, con trasferimento di rami di azienda in favore di altri veicoli societari, nuovi o preesistenti

Funzionale ad una cessione di azienda

Attenzione ai possibili
addebiti di elusività
fiscale!

Le fasi del processo

Redazione da parte dell'organo amministrativo della seguente documentazione:

- Progetto di scissione
- Situazioni patrimoniali di riferimento
- esatta
- Relazione dell'organo amministrativo

Redazione da parte di uno o più esperti di una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o quote.

Deposito degli atti presso le sedi delle società partecipanti alla fusione e iscrizione del progetto di fusione nel Registro Imprese

Decisione in ordine alla fusione

Iscrizione della delibera nel Registro Imprese

Stipula e iscrizione del Registro Imprese

DESTINAZIONE DELL'ATTIVO

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell'articolo 2501 ter, ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie

Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse;

se l'assegnazione del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente.

DESTINAZIONE DEL PASSIVO (2506 BIS)

Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie, nel secondo la società scissa e le società beneficiarie.

La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria.

SOLIDARIETA' (2506 QUATER)

Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.

DIRITTO DI RECESSO

Qualora il progetto preveda una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, il progetto medesimo deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è posto l'obbligo di acquisto .

SCISSIONE DOPPIA

Fattispecie nella quale due società, contemporaneamente, attuano una scissione, totale o parziale, a favore di una medesima società, preesistente o meno.

(notariato Milano massima 114)

OPERAZIONI COMPLESSE

In caso più società intendano attuare una serie complessa di fusioni e scissioni tra loro inscindibilmente collegate, anche se non tutte le società partecipano ad ogni singola operazione, è consentito che tutti gli amministratori delle società coinvolte redigano un unico progetto

(notariato Triveneto Orientamenti n14/2008)

SCISSIONE/SCORPORO

Lo scorporo è l'operazione in cui le quote della beneficiaria sono attribuite alla scissa e non ai soci della scissa.

Veniva in passato negata l'assimilazione ad una scissione in quanto avrebbe rappresentato una costituzione di società con atto unilaterale.

Dopo la riforma del 93 e più segnatamente del 2003, si ritiene ammissibile, ritenendo che il recesso o ex art 2506 bis cc o 2473 cc siano presidio adeguato.

Assimilazione in alternativa al conferimento d'azienda

PROBLEMATICHE SOCIETARIE

Tutela del capitale.

Rapporti tra la relazione degli esperti/perizia di concambio e perizia di conferimento ex. 2343 cc.

Coesistenza scissione/trasformazione.

DIFFERENZE DA SCISSIONE

Originare dalla divergenza tra il patrimonio netto contabile della società trasferente e l'importo dell'aumento del capitale sociale della società ricevente (e quindi del valore nominale della nuova partecipazione emessa da quest'ultima per effetto della scissione e assegnata ai soci della società scissa) o del valore di carico della partecipazione nella società scissa posseduta dalla società beneficiaria

DIFFERENZE DA SCISSIONE

Disavanzo/avanzo da annullamento Presuppone la detenzione da parte della società beneficiaria di partecipazioni nella società trasferente .

Il valore di carico della partecipazione nella società scissa, oggetto di annullamento per effetto della scissione, è iscritto nella società beneficiaria ad un importo superiore/inferiore rispetto al patrimonio netto contabile della società scissa assegnato.

DIFFERENZE DA SCISSIONE

Disavanzo/avanzo da concambio Presuppone l'assenza di un rapporto partecipativo tra la società beneficiaria e la società trasferente. In questo caso, infatti, non vi sono partecipazioni da annullare ma solo da sostituire.

Il valore nominale delle nuove azioni o quote della società beneficiaria attribuita in concambio ai soci della società scissa con l'aumento di capitale sociale è superiore alla corrispondente quota di patrimonio netto contabile della società scissa, attribuito alla beneficiaria

DIFFERENZE DA SCISSIONE

Disavanzo/avanzo da concambio Presuppone l'assenza di un rapporto partecipativo tra la società beneficiaria e la società trasferente. In questo caso, infatti, non vi sono partecipazioni da annullare ma solo da sostituire.

Il valore nominale delle nuove azioni o quote della società beneficiaria attribuita in concambio ai soci della società scissa con l'aumento di capitale sociale è superiore alla corrispondente quota di patrimonio netto contabile della società scissa, attribuito alla beneficiaria

Esempio 1: beneficiaria unico socio della scissa

- La società scissa Spa A, che si estingue, ha un patrimonio netto contabile di € 1,4 milioni (capitale sociale € 1 milione diviso in 1 milione di azioni di € 1, riserve € 400 mila), un patrimonio netto a valori correnti di € 2,3 milioni ed un valore del capitale economico (determinato ai fini del rapporto di cambio) di € 3 milioni, dovuto alla presenza di un avviamento di € 700 mila.
- Il patrimonio della scissa viene frazionato in due quote, corrispondenti alle due aziende X ed Y di cui è titolare, che vengono “assegnate” a due società beneficiarie già esistenti: la prima X alla Spa B e la seconda Y alla Spa C. La Spa B è *unico socio* della società scissa, mentre la Spa C non ha alcun legame di partecipazione con A.
- La partecipazione in A è iscritta nel bilancio di B al costo di acquisizione di € 1,5 milioni. Tale partecipazione rappresenta il valore complessivo dell'intero patrimonio della scissa.
- I dati relativi alle due aziende sono i seguenti:

	<u>Valore contabile netto</u>	<u>Valore economico</u>
•Azienda X	800 mila	2 milioni
•Azienda Y	600 mila	1 milione

Esempio 1: beneficiaria unico socio della scissa (2)

La beneficiaria B, che riceve in “apporto” l’azienda X che costituisce una frazione dell’unitario patrimonio della scissa, deve annullare quella parte della partecipazione in A che corrisponde a tale “frazione”.

L’importo della partecipazione da annullare deve essere proporzionale al “valore economico effettivo” dell’azienda rispetto al valore economico dell’intero patrimonio netto della scissa, ossia al suo valore determinabile ai fini del rapporto di cambio (anche se qui *non vi è* un concambio di azioni). La dottrina ritiene che la ripartizione possa essere anche fatta in rapporto ai *valori contabili* in luogo dei valori economici; ma non vi è dubbio che la ripartizione corretta sia quest’ultima, perché i valori contabili possono non essere proporzionali ai valori economici.

Sulla base degli importi sopra indicati si avrà:

$$\frac{\text{Valore economico dell'azienda "assegnata"}}{\text{Valore economico del patrimonio della scissa}} = \frac{2 \text{ milioni}}{3 \text{ milioni}}$$

Esempio 1: beneficiaria unico socio della scissa (3)

Pertanto i 2/3 del valore contabile della partecipazione, ossia € 1 milione, stanno a fronte della frazione di patrimonio della scissa (azienda X) trasferita alla beneficiaria B, mentre il restante importo di € 500 mila sta a fronte del valore della frazione di patrimonio della scissa trasferito alla beneficiaria C, ossia delle azioni che questa emetterà (con un apposito aumento del proprio capitale sociale) a fronte dell'azienda ricevuta; azioni che saranno assegnate alla Spa B, unico socio della scissa.

Dunque, l'importo di € 500 mila, dopo l'operazione di scissione, rappresenterà il valore della partecipazione di B nella beneficiaria C (essendo state annullate le azioni di A a seguito dell'estinzione di quest'ultima).

La Spa B, a seguito dell'operazione di scissione in relazione al trasferimento ad essa dell'azienda X annullerà la partecipazione in A per l'importo di € 1 milione e realizzerà un disavanzo da annullamento così determinato (in migliaia di Euro):

– Valore contabile della quota di partecipazione in A relativa all'azienda X	€	1.000
– Valore contabile netto dell'azienda trasferita	€	<u>800</u>
– Disavanzo da annullamento	€	<u><u>200</u></u>

Esempio 2: beneficiaria socio non totalitario della scissa (ripartizione proporzionale) (1)

Quando una delle beneficiarie è socio non totalitario della società scissa (non importa se si tratti di partecipazione di maggioranza o di minoranza) si possono determinare sia un avanzo o un disavanzo da annullamento, sia un avanzo o un disavanzo da concambio: il primo, in relazione alla frazione del valore del patrimonio netto trasferito dalla scissa che corrisponde al valore della partecipazione da annullare; il secondo in corrispondenza alla restante frazione del patrimonio netto trasferito dalla scissa e per differenza con l'aumento di capitale che dovrà essere effettuato dalla beneficiaria.

In questa ipotesi assume rilevanza il criterio di ripartizione proporzionale o non proporzionale delle azioni della beneficiaria C.

Mantenendo i dati del caso illustrato al punto precedente, si supponga che la beneficiaria B abbia una partecipazione in A del 70%, valutata al costo di acquisto di € 1 milione.

La beneficiaria B ha un capitale sociale di € 600 mila, diviso in 600 mila azioni ordinarie del valore unitario di 1 Euro, ed un valore del capitale economico di € 2,4 milioni. Il valore economico unitario delle sue azioni è, dunque, di € 4.

La partecipazione 70% in A rappresenta il 70% del valore economico *dell'intero* patrimonio di A, costituito dalle due aziende X ed Y (mentre il restante 30% spetta ai soci di minoranza).

Esempio 2: beneficiaria socio non totalitario della scissa (ripartizione proporzionale (2))

Anche in questa ipotesi, la ripartizione è effettuata in proporzione ai valori economici, non ai valori contabili. Per cui, poiché il rapporto, come si è visto sopra, è di 2/3, la frazione di partecipazione in A da annullare è pari ai 2/3 di € 1 milione, ossia ad € 666.666.

A fronte dell'annullamento delle azioni di A per un importo di € 666.666 sta il 70% del valore dell'azienda X trasferita alla beneficiaria B, che in termini di valore contabile è di € 560 mila (70% di € 800 mila).

In tal modo si avrà un disavanzo da annullamento così determinato:

Valore contabile della quota di partecipazione in A relativa all'azienda X	€ 666.666
meno: Valore contabile netto del 70% dell'azienda trasferita	<u>€ 560.000</u>
Disavanzo da annullamento	<u>€ 106.666</u>

Il restante valore contabile della partecipazione in A, di € 333.333, rappresenta il 70% delle nuove azioni che la beneficiaria C attribuirà, in base al metodo proporzionale, alla beneficiaria B.

Esempio 2: beneficiaria socio non totalitario della scissa (ripartizione proporzionale (3))

Per il restante 30% dell'azienda X ad essa trasferita (che ha un valore contabile di € 240 mila ed un valore economico di € 600 mila), la beneficiaria B effettuerà un aumento di capitale emettendo tante azioni del valore nominale di € 1, ma del valore effettivo unitario di € 4, corrispondenti ad un valore complessivo di € 600 mila, ossia n° 150.000 azioni (600.000 : 4), per un valore nominale complessivo di € 150.000, che saranno attribuite agli azionisti di minoranza della scissa.

In relazione a questo aumento di capitale, la beneficiaria B realizzerà un avanzo da concambio così determinato

- Valore contabile dell'aumento di capitale	€	150.000
- Quota 30% del valore contabile netto dell'azienda X	€	<u>240.000</u>
	Avanzo da concambio	<u>€ 90.000</u>